

bile ha fatto adoprare come arma contro i nostri contadini.

Il legislatore non può evidentemente dichiarare quale realtà giuridica si concreti in questo stato transitorio, in cui si trovano i contadini occupanti le aziende agricole, con ogni contratto di locazione già scaduto, in attesa d'una riforma che intanto attuano senza il consenso del proprietario o del conduttore. Ma basta, agli effetti sociali, che - come abbiamo stabilito in questi articoli 8, 9, 10 - sia vietata anche per questi contadini ogni disdetta; non si possa mai parlare di eccezione di inadempienza; non ci sia l'obbligo della continuità del vecchio rapporto giuridico sconosciuto e superato. Il resto verrà da sé. E la questione non sarebbe neppure sorta, se non ci fosse stata da parte di qualche magistrato la illegalissima applicazione dell'articolo 9 del decreto 22 aprile 1920.

Ma non dubito che l'onorevole ministro in proposito farà delle chiare, esplicite, esaurienti dichiarazioni; e mi riserbo, se le dichiarazioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia non tranquillizzeranno noi di insistere, a tempo opportuno, cioè all'articolo 10, su questa parte del mio emendamento, per completamente eliminare il pericolo di vedere applicato un decreto, che non ha in questa materia nulla a che vedere.

Occorrerà pure che la Commissione ed il Governo dichiarino se convengono nell'interpretazione precisa che io ho data al testo degli articoli in discussione; e meglio ancora dichiarino se accettano la correzione da me proposta all'articolo 10, colla quale ogni ulteriore chiarimento sarebbe anche superfluo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosi ha facoltà di svolgere il suo emendamento, di cui ho già dato lettura.

BOSI. Dirò pochissime parole, anche perchè se ne sono spese troppe su questo argomento, ed è l'ora di economizzare parole e tempo.

Il mio emendamento non è che la sintetica formulazione di tutte le richieste che sono state fatte, sia in sede di discussione generale, sia in sede di svolgimento di articoli, per ciò che riguarda gli escomi.

Ormai è pacifico che la più gran parte delle disdette è stata data per rappresaglia, per spirito di vendetta; e quindi bisogna rimediare a questo guaio. Perciò domandiamo che i contratti, e nella ver-

sione del ministro gli escomi, siano prorogati tutti quanti e fino al 1922-23.

Non starò a ripetere tutte le ragioni che si possono addurre a sostegno di questa tesi. Dico semplicemente che vi sono ragioni di equità e di giustizia, di sentimento, e anche di umanità, perchè i lavoratori non sanno dove andare e perchè mancano le case; e d'altra parte vi sono gl'interessi superiori che riguardano la produzione agricola e quindi anche l'economia nazionale, e la necessità di pace e di tranquillità sociale che impongono che si prenda un provvedimento in questo senso.

Abbiamo dato con questo progetto i danari ai proprietari: diamo un po' di sicurezza e di tranquillità ai contadini. Essi così potranno ritornare all'usato lavoro felici e contenti, cercando di accrescere la produzione, fecondando la terra col loro sudore, e anche rallegrandola coi canti passionali della loro anima devota.

Mi auguro che le dichiarazioni che staranno per fare l'onorevole ministro di agricoltura, la Commissione e l'onorevole ministro guardasigilli, siano tali da soddisfare pienamente. Vedremo poi se sarà il caso di prendere la parola.

A ogni modo, insistiamo su questo punto, e presenteremo, se lo crederemo necessario, una domanda di appello nominale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bellotti Pietro ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla prima parte sostituire:*

« Fino alla scadenza dell'anno agrario 1923-24 nessun escomio sarà consentito e saranno nulli quelli già notificati alla data di pubblicazione della presente legge.

« Quando però il locatore sia un piccolo proprietario o un piccolo affittuario che abbia dovuto affittare o subaffittare il fondo a causa del servizio militare durante il periodo bellico, è consentita la rescissione del contratto al termine dell'annata in corso.

« È pure ammissibile la non rinnovazione del contratto: alla sua scadenza nei casi in cui il fondo dovesse essere occupato per costruzione di case popolari, o per pubblica utilità, nell'annata successiva a quella in corso.

« Comunque le Commissioni arbitrali agrarie mandamentali - o quelle istituite per effetto di concordati esaminando i casi speciali di cui sopra - dovranno tener pre-